

45)

Domanda: data l'entrata in vigore il 12/2/2013 delle norme contenute nel libro II dlgs 159/2011 (codice antimafia), la dichiarazione di cui alla lettera R punto 3 (bando pag 11 e 12) non viene più riportata nel certificato CCIAA.

Si chiede allora se, sempre riguardo alla lettera R punto 3, può' essere comunque considerata valida la dichiarazione sostitutiva "nulla osta antimafia". Inoltre si chiede se essa va estesa anche ai familiari ed affini del dichiarante, fino al terzo grado.

Risposta: sì, la dichiarazione sostitutiva "nulla osta antimafia" è valida. Infatti nel bando di gara alla lettera R punto 3 si chiede di produrre **dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel registro della CCIAA**, resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente e deve essere estesa a tutti i soci e soggetti muniti di poteri di rappresentanza.